

## OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI PER LE IMPRESE

Art. 1, co. 101-111, L. 213/2023 – D.M. 30.1.2025 n. 18 – D.L. 39/2025

### 1. CHI È OBBLIGATO

L'obbligo riguarda **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese** (incluse società semplici, STP, società di capitali e di persone), con **esclusione degli imprenditori agricoli** (art. 2135 c.c.).

### 2. SCADENZE PER LA STIPULA

TIPOLOGIA IMPRESA	TERMINE STIPULA
<b>GRANDI IMPRESE</b> ( $\geq 250$ dip. e fatturato $> 50$ mln € o attivo $> 43$ mln €)	<b>31 marzo 2025</b> (sanzioni dal 30/6/2025)
<b>MEDIE IMPRESE</b> ( $< 250$ dip. e fatturato $\leq 50$ mln € o attivo $\leq 43$ mln €)	<b>1° ottobre 2025</b>
<b>PICCOLE E MICROIMPRESE</b> ( $< 50$ dip. e fatturato/attivo $\leq 10$ mln €)	<b>31 dicembre 2025</b>

### 3. BENI DA ASSICURARE (art. 2424 c.c., voce B-II)

- **Terreni e fabbricati** (incluse pertinenze, impianti fissi, recinzioni)
- **Impianti e macchinari** (anche elettronici e a controllo numerico)
- **Attrezzature industriali e commerciali** (esclusi veicoli iscritti al PRA)

**NOTA:** L'obbligo riguarda i beni a *qualsiasi titolo impiegati* (proprietà, locazione, comodato, usufrutto).

### 4. EVENTI CATASTROFALI COPERTI

- **Alluvione, inondazione ed esondazione**
- **Sisma (terremoto)**
- **Frana** (movimento, scivolamento o distacco di rocce/terra)

### 5. BENI ESCLUSI DALL'OBBLIGO

- Mobili, computer, automezzi e altri beni (voce B-II n.4)
- Veicoli iscritti al PRA
- Immobilizzazioni in corso
- Fabbricati in costruzione (imprese edili)
- Immobili abusivi (non assicurabili, esclusi da indennizzi pubblici)

### 6. CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, tuttavia in caso di mancata stipula le conseguenze sono le seguenti:

- **Esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche**
- **Impossibilità di ottenere indennizzi in caso di evento catastrofale**
- Esclusione dagli incentivi MIMIT (D.M. 18.6.2025)

### 7. IMMOBILI IN LOCAZIONE

- Se il **conduttore è un'impresa**, l'obbligo grava principalmente su di esso per i beni utilizzati nell'attività
- Se **entrambe le parti sono imprese**, è necessario coordinarsi per evitare duplicazioni o scoperture
- L'indennizzo per beni di terzi spetta al **proprietario**, vincolato al ripristino

### 8. ASPETTI FISCALI

I premi assicurativi sono **integralmente deducibili** dal reddito d'impresa secondo il principio di inerenza (art. 109 TUIR). Gli indennizzi percepiti costituiscono sopravvenienza attiva tassabile.